REGOLAMENTO (CEE) N. 3534/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1973

che istituisce delle sovvenzioni per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e la Gran Bretagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1253/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » originario e in provenienza da Cipro e che istituisce delle sovvenzioni per i prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e la Gran Bretagna (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1253/73 prevede che vengano concesse delle sovvenzioni per le spedizioni effettuate verso l'Irlanda ed il Regno Unito di prodotti vinicoli comunitari simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus Sherry » ; che le caratteristiche di questo prodotto possono essere paragonate a quelle dei vini liquorosi prodotti nella Comunità diversi dei v.q.p.r.d. ;

considerando che, in applicazione del criterio enunciato all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1253/73, secondo il quale l'importo dell'aiuto concesso per i prodotti comunitari deve essere calcolato sulla base della differenza, sui mercati britannico ed irlandese, tra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari e quelli dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus Sherry », detto importo deve essere fissato a 24 u.c./hl ;

considerando che, essendo l'aiuto limitato alle spedizioni verso l'Irlanda e il Regno Unito, è necessario vietare la rispedizione verso altri Stati membri della Comunità e l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti vinicoli che hanno beneficiato dell'aiuto, salvo rimborso di un importo uguale all'aiuto ottenuto ;

considerando che, per la concessione dell'aiuto, è necessario che lo speditore esibisca prova dell'avvenuta immissione al consumo del prodotto vinicolo in causa ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti vinicoli ammessi al beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 sono i vini liquorosi prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria, salvo i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 è fissato a 24 unità di conto per ettolitro.

Articolo 3

1. L'aiuto viene concesso agli speditori degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria secondo le modalità previste dall'articolo 4.

2. L'aiuto viene concesso per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1973.

3. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di spedizione è quello in cui il dichiarante manifesta alle autorità doganali la propria volontà di spedire verso l'Irlanda o il Regno Unito un prodotto di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Per ottenere l'aiuto, lo speditore deve presentare all'autorità competente dello Stato membro di provenienza della spedizione, entro un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, una domanda di concessione dell'aiuto corredata :

— di una copia del documento di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1769/72 o, in mancanza, della copia degli appositi documenti richiesti dagli Stati membri interessati, nonché

— della prova, fornita dall'autorità doganale irlandese o britannica, che i prodotti vinicoli in causa sono stati immessi al consumo nello Stato membro destinatario.

(1) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 115.

Articolo 5

I prodotti vinicoli che hanno beneficiato dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1253/73 possono essere rispediti verso gli altri Stati membri ovvero esportati verso i paesi terzi soltanto previo rimborso dell'aiuto ottenuto.

L'Irlanda e il Regno-Unito contabilizzano a titolo del FEAOG le somme rimborsate ai sensi del primo comma.

Questi due Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo e comunicano alla Commissione le misure prese.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione